

COMUNE DI VILLE DI FIEMME
Provincia di Trento

Prot. n. **6057/P**

Ville di Fiemme, 27.08.2021

**ULTERIORE BANDO PER LA CONCESSIONE
di CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE
per la copertura di spese di gestione 2020**

a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art.
1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI
E PROVENIENZA DELLE RISORSE**

1. Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 74 dd. 26.08.2021 il Comune di Ville di Fiemme promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate di seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.

2. L'intervento previsto da questo bando è finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, avuto riguardo agli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico locale. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

3. L'intervento previsto da questo bando è finanziato attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020.

Con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, acquisita al prot. comunale n. 2635 dd. 15.04.2021 è stato reso noto a questo Comune di Ville di Fiemme che potranno essere attivate azioni di sostegno economico, di cui all'art. 4 del DPCM cit., esclusivamente a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali presenti nei territori dei Comuni di Carano, Daiano e Varena, nei limiti degli importi a ciascuno assegnati.

Relativamente all'anno 2020, il Comune di Ville di Fiemme ha a disposizione le seguenti risorse residue:

ex Comune di Daiano: fondo esaurito

ex Comune di Varena: fondo esaurito

ex Comune di Carano: euro 2.780,66

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento, le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- a. si qualificano come microimprese o piccole imprese, di cui al decreto¹ del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;
- b. svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Ville di Fiemme, un'attività commerciale, oppure un'attività artigianale (rientrando nei requisiti di cui alla Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443), nei settori corrispondenti ai codici ATECO riportati nell'allegato B;
- c. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- d. non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- e. siano titolari di partita IVA;
- f. siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi articolo 4 del presente bando).
- g. presentino una contrazione uguale o superiore al 20% nel 2020 rispetto al 2019, dell'ammontare complessivo delle operazioni attive rilevate dalla Li.Pe (comunicazione liquidazione periodica iva – rigo VP2 al netto eventuali cessioni/dismissioni di beni strumentali mobili o immobili) - trimestri 2[^]+3[^]+4[^] di ciascun anno, ovvero mensili aprile-dicembre 2019/2020;
per i regimi forfettari o minimi, la perdita sopra indicata va certificata mediante presentazione delle fatture emesse e/o documentazione fiscale nei periodi 01 aprile – 31 dicembre 2019/2020.

2. L'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.

3. Per le imprese artigiane, costituirà altresì condizione necessaria per l'accesso al contributo, risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA.

4. Le imprese costituite nell'anno 2020 non sono soggette al requisito di cui al comma 1 lett. g).

5. La scelta dei settori e dei codici statistici richiamati risulta coerente con le specificità ed i bisogni del territorio comunale. Il Comune di Ville di Fiemme ha ritenuto infatti di connotare il presente intervento come sostegno alle imprese maggiormente colpite dagli effetti, diretti o indiretti, delle restrizioni alla mobilità delle persone, adottate a causa della pandemia da Covid-19. Per tali ragioni, si è valutato – compatibilmente con i vincoli posti dalla disciplina

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (totale dello Stato Patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (Stato Patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale ovvero di commercio agricolo che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

statale che regola l'accesso ai contributi in oggetto - di concentrare l'intervento in oggetto a favore delle attività che abbiano maggiormente risentito, del drastico calo del flusso turistico, registrato nel 2020, sul territorio comunale.

ART. 3 – NATURA DEL CONTRIBUTO E SPESE RISTORABILI

1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione, sostenute dall'impresa per l'attività commerciale, artigianale o di vendita del prodotto agricolo, come dettagliata all'art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Ville di Fiemme nell'esercizio 2020.

2. Costituiscono spese di gestione ristorabili, gli esborsi sostenuti **dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2020**, per far fronte alle seguenti voci di costo:

- locazioni immobiliari/canoni;
- utenze/energia/telefono/riscaldamento/tariffa per lo smaltimento di rifiuti o altre;
- noleggio di attrezzature;
- pulizie;
- spese per personale dipendente;
- altre spese.

3. Le spese di cui è richiesto in toto o in parte il ristoro devono risultare documentate da regolari fatture (o altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrano le condizioni) intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate. Non sono ammissibili autofatture, né il ristoro dell'IVA eventualmente versata rispetto alle spese di gestione affrontate. Le spese di cui trattasi non devono risultare ristrate con altro finanziamento pubblico o privato.

4. L'importo massimo delle spese di gestione ristorabili, per ciascuna impresa, è pari ad euro 2.780,66.

ARTICOLO 4 - DOTAZIONI FINANZIARIE E MISURA DEL CONTRIBUTO

1. L'importo residuo dei fondi messi a disposizione, a valere sui fondi assegnati agli ex Comuni di Daiano, Varena e Carano dal DPCM 24 settembre 2020 per l'anno 2020, è pari a:

ex Comune di Daiano: euro zero

ex Comune di Varena: euro zero

ex Comune di Carano: euro 2.780,66

finalizzati ad attivare azioni di sostegno economico esclusivamente a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali presenti* nei territori degli ex Comuni di Carano, Daiano e Varena, nei limiti degli importi residui di ciascuno.

* per attività economiche artigianali e commerciali presenti nei territori degli ex Comuni di Carano, Daiano e Varena s'intendono le attività con codice ATECO conforme a quelli indicati

nell'allegato elenco, attive nel 2020, con unità locale o sede operativa (sede o filiale operativa) in uno dei tre ex Comuni; nel caso in cui un operatore abbia più unità locali dislocate in più di uno degli ex Comuni, lo stesso potrà scegliere un'unica unità locale cui fare riferimento e per la quale richiedere il contributo.

2. Tenuto conto della relativa esiguità delle risorse a disposizione, in relazione al potenziale numero delle imprese beneficiarie, nonché dell'esigenza di provvedere con celerità all'erogazione dei ristori in oggetto, per sostenere le imprese in difficoltà a causa della congiuntura economica in atto, l'entità del contributo concesso risulterà pari al quoziente derivante dalla divisione dell'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per il singolo territorio frazionale per il numero delle imprese ammesse a contributo (in misura proporzionale al numero di richiedenti a valere sul fondo assegnato allo specifico territorio frazionale), fino ad eventuale concorrenza delle spese di gestione ristorabili, come documentate ai sensi dell'art. 3.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" (ambito agricoltura). E' esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.

2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad azienda nel settore agricolo verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.

3. I regimi "*de minimis*" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di 200.000,00 euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento", la Commissione europea sottolinea, che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica". Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "de minimis", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

E' ribadito che gli aiuti in de minimis sono concedibili solo se "trasparenti", ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lordo.

Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente), e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo, il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo, rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo entro le ore 12.00 del 15.09.2021.

2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A) al presente bando regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale

rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o olografa. Essa dovrà essere corredata di:

- Documentazione fiscale e/o bancaria a comprova dell'effettivo sostenimento delle spese per le quali si richiede l'ammissione a contributo;
- copia delle Li.Pe con attestazione/dichiarazione di trasmissione ad A.E. (comunicazione liquidazione periodica iva – rigo VP2 - al netto di eventuali cessioni/dismissioni di beni strumentali mobili ed immobili – da indicare in dettaglio) trimestri 2^a+3^a+4^a anni 2019 e 2020, ovvero mensili aprile-dicembre anni 2019 e 2020;
- Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o del legale rappresentante in caso di società.

3. La domanda deve essere presentata corredata dalla documentazione di cui al paragrafo successivo esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo di PEC del Comune: comune@pec.comune.villedifiemme.tn.it;
- tramite posta raccomandata A/R, facendo fede la data di consegna all'ufficio postale;
- a mano, recandosi di persona presso gli Uffici del Comune in orario di apertura.

4. Saranno ritenute irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
- non redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente bando;
- prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
- prive della documentazione obbligatoria elencata al paragrafo seguente.

5. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della data di approvazione della graduatoria, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme di cui al comma 3.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di accesso al contributo sarà intesa – anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro nazionale aiuti di stato - quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti "de minimis", di cui all'art. 5.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Scaduto il termine per la raccolta delle domande, il Responsabile del Procedimento del Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

A fronte di eventuali irregolarità sanabili, emerse nell'ambito delle verifiche di ricevibilità e

ammissibilità, il Responsabile del Procedimento attiva, ove possibile, il soccorso istruttorio a favore dell'istante.

2. Esperite le valutazioni di cui al punto precedente, il Responsabile del procedimento forma:

a) l'elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie di contributo, con la determinazione dell'importo liquidabile alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 4;

b) l'elenco delle domande non ammissibili.

ARTICOLO 7 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Gli esiti delle valutazioni, di cui all'art. 6, saranno approvati con determinazione del Segretario comunale e pubblicati sul sito del Comune al link: <https://www.comune.villedifiemme.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Atti-di-concessione>.

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti in cui il CUP non sia stato riportato correttamente per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento";
- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;

- rendersi disponibile per qualsiasi visita di controllo, anche sul campo, destinata a verificare la presenza e la destinazione degli investimenti sostenuti con il beneficio di cui al presente bando.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso, ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B), sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: romina.corradini@comune.villedifiemme.tn.it oppure telefonando al n. 0462-340343.

3. Il Responsabile del Procedimento è individuato nella rag. Romina Corradini.

4. In osservanza dell'art. 25 della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Ville di Fiemme.

5. Le determinazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente bando, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 12 - REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 13 -TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dagli Uffici Finanziario e Affari Generali per lo svolgimento dell'attività di gestione del procedimento di cui trattasi, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è l'Ente COMUNE DI VILLE DI FIEMME con sede a VILLE DI FIEMME (TN) in Piazza Alcide Degasperi, n. 1 (e-mail info@comune.villedifiemme.tn.it, PEC comune@pec.comune.villedifiemme.tn.it sito internet www.comune.villedifiemme.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

L'interessato può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso l'Ufficio Affari Generali.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Ville di Fiemme.

ARTICOLO 15 – ALLEGATI

Allegato A – domanda di ammissione al contributo

Allegato B – Elenco dei codici ATECO corrispondenti alle attività commerciali ammesse a contributi.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Rag. Romina Corradini



Romina Corradini

